

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 13 al 19 settembre 2024)

INDICE

DE CRISTOFARO: sul suicidio di un giovane detenuto nel carcere di Paola (4-01350) (risp. NORDIO, <i>ministro della giustizia</i> )	Pag. 1185	POTENTI, CANTALAMESSA: sulla pericolosità della strada statale 268 del Vesuvio (4-00909) (risp. SALVINI, <i>ministro delle infrastrutture e dei trasporti</i> )	1200
GASPARRI: sull'intitolazione di una strada di Reggio Emilia a D'Annunzio (4-00453) (risp. FERRO, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i> )	1190	SCALFAROTTO: sulla situazione del carcere di Quarto (Asti) (4-01314) (risp. NORDIO, <i>ministro della giustizia</i> )	1202
sui risarcimenti per ingiusta detenzione (4-01379) (risp. NORDIO, <i>ministro della giustizia</i> )	1191	SENSI ed altri: sull'introduzione del servizio di <i>faceboarding</i> presso l'aeroporto di Milano Linate (4-01215) (risp. SALVINI, <i>ministro delle infrastrutture e dei trasporti</i> )	1207
LOREFICE: sulla sicurezza dei lavoratori che operano sui pontili delle raffinerie italiane, con particolare riferimento a quella di Gela (4-00817) (risp. SALVINI, <i>ministro delle infrastrutture e dei trasporti</i> )	1197	STEFANI: sulla fuga e latitanza di Giacomo Bozzoli (4-01313) (risp. NORDIO, <i>ministro della giustizia</i> )	1209

DE CRISTOFARO. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

da notizie di stampa si apprende dell'ennesima morte in carcere di un detenuto: si tratta di un 21enne di Sala Consilina, Giuseppe Spolzino, avvenuta mentre stava scontando nel carcere di Paola la sua pena;

il giovane, entrato in carcere il 18 giugno, dopo appena 12 giorni, il 30 giugno, sarebbe stato trovato morto nella propria cella, in circostanze che apparirebbero da accertare perché poco chiare;

infatti sulle cause della morte, catalogata come suicidio, i familiari e il legale dell'uomo avrebbero sollevato dubbi, domandando alla procuratrice incaricata di svolgere accertamenti specifici;

in particolare, durante un colloquio con il proprio legale avvenuto il 28 giugno su richiesta dello stesso giovane, Spolzino avrebbe raccontato di essere stato collocato in una cella singola in un reparto in cui risulterebbero solo detenuti ergastolani. Ha raccontato inoltre di essere rimasto molto impressionato da un tentato suicidio di un altro detenuto avvenuto il 19 giugno ma anche di aver subito intimidazioni non si sa ad opera di chi. Ha riferito altresì di aver avuto un colloquio con la psicologa del carcere proprio in quello stesso giorno, durante il quale avrebbe esposto il proprio malessere e la propria tristezza anche in relazione alla particolare condizione di vita nella quale si trovava;

quanto alle circostanze in cui è avvenuto il decesso, sarebbero riscontrabili incongruenze fra il racconto dei due agenti di Polizia penitenziaria che hanno rinvenuto il corpo e sono intervenute per prime e quanto riferito dal medico di turno che, chiamato dagli agenti, è intervenuto in uno stretto lasso di tempo, per secondo;

in particolare sorgono dubbi su dove sia stato ritrovato il corpo, posto che gli agenti raccontano di averlo trovato in cella, impiccato con un lenzuolo all'asse della porta e il medico intervenuto ha parlato invece di un ritrovamento avvenuto in bagno con il lenzuolo legato all'asse del *box* doccia. Altra incongruenza il fatto che la Polizia penitenziaria racconta di aver slegato il giovane per tentare di rianimarlo e di aver chiamato il medico solo

dopo e quest'ultimo invece racconta di aver assistito al momento in cui il giovane è stato liberato dal lenzuolo;

considerato che:

le persone detenute che dall'inizio dell'anno si sono suicidate in carcere sono ben 54: si tratta di un dato elevato rispetto agli scorsi anni in cui già i numeri, di parecchio inferiori, facevano parlare di emergenza;

questi dati fanno il paio con quelli relativi all'assunzione di psicofarmaci in ambito carcerario: il rapporto sulla salute mentale in carcere stilato nel 2023 dall'associazione "Antigone" rivela che circa il 40 per cento dei detenuti fa uso costante di psicofarmaci durante la detenzione. È evidente che i due parametri non possano che essere letti in correlazione: sono infatti indice, a parere dell'interrogante, delle pessime condizioni delle strutture carcerarie in Italia, fra sovraffollamento e strutture fatiscenti, per cui le misure detentive raramente rispettano pienamente le finalità rieducative previste dalla Costituzione in materia di pena, ma spesso si rivelano in concreto afflittive;

in questo contesto diventa particolarmente importante monitorare le condizioni di vita dentro le carceri e al contempo introdurre strumenti a tutela dei diritti dei detenuti: i dati statistici rispetto ai decessi nelle strutture detentive riportano ogni anno numerosi casi in cui non è possibile accertarne precisamente le cause, nei quali le versioni ufficiali presentano zone d'ombra ed incongruenze tali da far nascere il sospetto che mascherino episodi di maltrattamenti ad opera di agenti o di violenza da parte di altri detenuti;

in tali casi risultano essere determinanti il riscontro diagnostico e l'autopsia, ma quest'ultimo strumento è attualmente disciplinato dall'articolo 116 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 27, il quale prevede che il procuratore della Repubblica competente accerti la causa della morte e, solo se lo ravvisa necessario, ordina l'autopsia. Nel caso specifico la procuratrice incaricata ha disposto l'autopsia e si è in attesa del relativo esito;

il giovane Spolzino non aveva espresso prima di allora intenti suicidari e in ogni caso dal resoconto dei fatti sembrerebbe che emergano discrasie e dubbi che è corretto dissipare,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della vicenda descritta e come intenda intervenire per far sì che venga accertata la verità dei fatti;

se non ritenga opportuno, al fine di sgombrare il campo da qualunque possibile dubbio in merito alle cause di morte di un soggetto, quale il detenuto, in custodia dello Stato, intervenire sulla normativa vigente al fine di rendere obbligatoria, e non discrezionale e facoltativa, l'autopsia quando la morte sia avvenuta all'interno delle strutture detentive di cui all'articolo 59 della legge 26 luglio 1975, n. 35.

(4-01350)

(22 luglio 2024)

RISPOSTA. - Come comunicato dalle articolazioni centrali, opportunamente interessate dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, l'evento critico si è verificato in data 30 giugno 2024 e riguarda il detenuto G.S., che ha fatto ingresso presso la casa circondariale di Paola il 18 giugno 2024, a seguito di revoca della misura degli arresti domiciliari, con posizione giuridica di "appellante" e fine pena provvisorio al 5 luglio 2027. In particolare, dalla documentazione pervenuta dalla direzione della casa circondariale di Paola risulta che, il 30 giugno, il personale addetto alla vigilanza, verso le ore 21:35 circa, durante un giro di controllo, giunto nei pressi della camera di pernottamento ove era allocato il detenuto, non è riuscito a scorderlo dall'esterno; dopo averlo chiamato ripetutamente invano, attraverso lo spioncino del bagno, ha notato che il ristretto aveva posto in essere un gesto autosoppressivo tramite impiccamento, utilizzando un lenzuolo appeso alla porta del bagno e uno sgabello. Il personale si è attivato immediatamente entrando nella camera e sciogliendo il cappio dal collo del detenuto, ha allertato il personale medico-infermieristico che, giunto sul posto, ha messo in atto tutte le manovre di rianimazione necessarie e ha richiesto con urgenza l'intervento del personale del 118, il quale è giunto in istituto con ambulanza alle ore 21:55; tuttavia, dopo aver eseguito un elettrocardiogramma di controllo, alle ore 22:02 circa ne è stato constatato il decesso.

Il coordinatore di sorveglianza generale ha informato per le vie brevi il pubblico ministero di turno che, a seguito di sopralluogo nella camera detentiva, ha disposto l'esame autoptico sulla salma dell'uomo allo scopo di chiarire le cause, le modalità, le circostanze dell'evento. A seguito del decesso, infatti, come emerge dalla relazione trasmessa, con nota del 1° agosto, dal procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Paola, opportunamente interpellato dal Dipartimento degli affari di giustizia, è stato iscritto un procedimento penale contro ignoti e le indagini preliminari sono in corso.

Inoltre, come in casi analoghi, il Dipartimento dell'amministrazione parallelamente ha dato mandato al locale provveditorato regionale di svolgere un'inchiesta amministrativa volta anche a verificare se fossero state attivate tutte le procedure per cogliere i possibili rischi suicidari. Dagli esiti dell'indagine ispettiva rassegnati l'8 agosto, è emerso, in primo luogo, che il

detenuto non intrattenesse buoni rapporti con la famiglia d'origine e che, nonostante la sua giovane età, fosse già padre di un bimbo di circa un anno avuto con donna più grande di lui. Era alla sua seconda esperienza detentiva: la prima a Poggioreale, 8 mesi prima, che lo aveva segnato in modo particolare. Al suo arrivo presso l'istituto di Paola, si era presentato in buone condizioni generali di salute, dichiarando di fumare 20 sigarette al giorno; dall'esame tossicologico era risultato positivo ai cannabinoidi; in effetti, faceva uso di sostanze stupefacenti. Il giorno successivo all'ingresso, è stato regolarmente sottoposto a visita, al cui esito lo psicologo individuava come "basso" il rischio suicidario e di violenza attiva e passiva. Il 20 giugno ha chiesto di poter partecipare al corso di teatro e il 21 è stato ammesso all'uso della palestra e all'attività sportiva non agonistica.

Dal momento dell'ingresso a quello del decesso, il detenuto non ha avuto alcun colloquio coi familiari. Il giorno precedente al decesso, gli è stato chiesto di cambiare ubicazione ma ha rifiutato, manifestando l'intenzione di restare nella stanza singola del reparto di accoglienza, fino al momento del suo trasferimento nel carcere di Potenza, assicuratogli, a suo dire, dal difensore di fiducia. Dagli accertamenti condotti emerge molto chiaramente che gli operatori penitenziari hanno svolto il proprio incarico con precisione, scrupolo, correttezza e umanità e non appaiono sussistere responsabilità di alcun tipo a carico di alcuno.

Questo l'evento critico. Sullo specifico quesito posto, si rappresenta che l'attuale disciplina assegna il potere discrezionale di disporre l'esame autoptico all'Autorità giudiziaria in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto. È infatti previsto che l'esame autoptico sia disposto in caso di sospetto di reato (art. 116 delle disposizioni attuative del codice di procedura penale), con ciò richiedendosi non solo una preliminare valutazione degli elementi fattuali già emersi, ma altresì all'esito dell'ispezione cadaverica esterna cui provvede un medico legale. Solo l'assenza di elementi di sospetto porta l'autorità giudiziaria procedente a non disporre l'esame autoptico. Non emerge, pertanto, l'esigenza di intervento normativo sul punto. Nel caso, peraltro, dalle relazioni informative, ferma l'insindacabile autonomia di scelta dell'autorità giudiziaria, si evidenzia un utilizzo corretto della facoltà di disporre l'esame autoptico.

Di converso, la vicenda impone a tutti di confrontarsi sul drammatico fenomeno dei suicidi in carcere: la scelta di chi si toglie la vita all'interno del mondo carcerario obbliga chi porta responsabilità di Governo a interrogarsi, ogni volta, sulle cause più profonde del gesto e ad adoperarsi per prevenire eventi tragici, che rappresentano al contempo un dolore privato e un fallimento pubblico. Per tale ragione, uno dei fronti su cui il Ministero è maggiormente impegnato è quello del potenziamento della rete di assistenza psicologica con progetti di monitoraggio in corso da tempo. Prosegue inoltre l'opera di reclutamento di adeguato personale specializzato per rispondere alle crescenti esigenze riscontrate tra la popolazione carceraria.

Per la prima volta, si rileva con soddisfazione, è stata integralmente coperta la pianta organica dei funzionari giuridico-pedagogici, di circa 1.100 unità. Per psicologi e psichiatri, il trasferimento della medicina penitenziaria al servizio sanitario nazionale richiede ora la collaborazione con gli organi sanitari regionali e territoriali per l'erogazione dell'assistenza sanitaria presso gli istituti di pena. È in questo contesto che il Ministero sta costantemente interloquendo con la Conferenza Stato-Regioni, proprio per assicurare un tempestivo confronto sui temi dell'assistenza sanitaria, finalizzato all'attuazione di tutte le iniziative possibili a beneficio della popolazione carceraria. Anche sulla dotazione di risorse finanziarie, il Ministero è intervenuto con determinazione: per il 2024 le risorse a bilancio per i servizi di assistenza psicologica saranno di circa 14 milioni di euro, quasi il triplo dell'anno scorso.

Sul piano delle infrastrutture presso cui si svolge la vita in carcere, che accomuna tristemente popolazione detenuta e personale della Polizia penitenziaria, la scelta del Governo è stata netta e strategica. Nella fase di conversione del decreto-legge "carcere sicuro" pubblicato il 4 luglio 2024, in corso al Senato, il Governo proposto di introdurre la figura di un commissario straordinario, che avrà il compito di attuare in tempi rapidissimi il piano nazionale di interventi per l'aumento del numero dei posti detentivi e per realizzare i nuovi alloggi destinati al personale di Polizia penitenziaria. Il programma edilizio sarà imponente e andrà realizzato speditamente.

Sono state concepite poi altre misure amministrative ed organizzative sempre al fine di garantire sicurezza e legalità all'interno degli istituti di pena. Si prevede un incremento dei posti disponibili presso le comunità terapeutiche per tossicodipendenti, così da ampliare le opportunità di accesso alle misure alternative per tale categoria di detenuti. A questo scopo sono stati destinati 5 milioni di euro annui. Si migliorerà il quadro informativo sulle condizioni di salute della popolazione carceraria, creando un meccanismo di interscambio tra le banche dati del Ministero della salute e del Ministero della giustizia relative ai soggetti affetti da patologia da dipendenza o da patologia psichica. Si prevede inoltre l'accelerazione delle tempistiche e lo snellimento delle procedure di ricovero presso le REMS.

In conclusione, le misure attuate, al pari di quelle proposte, saranno misure concrete e lungimiranti, perché mirano alla progressiva messa a regime di un sistema funzionante, a vantaggio del benessere generale all'interno degli istituti carcerari, ma senza mai derogare al principio della certezza della pena comminata.

*Il Ministro della giustizia*

NORDIO

(19 settembre 2024)

---

GASPARRI. - *Ai Ministri dell'interno e della cultura.* - Premesso che:

a quanto appreso dall'interrogante il 25 aprile 2023, l'amministrazione comunale di Reggio Emilia ha permesso la rimozione della segnaletica stradale intitolata a D'Annunzio, iniziativa promossa dagli attivisti di "Casa Bettola";

l'amministrazione ha quindi rinominato la strada intitolandola a Srečko Kosovel, poeta sloveno, giustificando tale decisione con il fatto che questi avrebbe "resistito all'italianizzazione forzata" e "ha dato il nome a una brigata partigiana in un'epoca nella quale la letteratura era bandita";

non è il primo caso in Italia di attacco a D'Annunzio che viene erroneamente apostrofato come precursore del fascismo e ispiratore dell'opera di Mussolini,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano grave che una strada intitolata ad uno dei simboli culturali italiani venga rimossa per ragioni storicamente errate e prive di qualsiasi fondamento e venga intitolata ad un poeta pressoché sconosciuto;

se non ritengano di dover porre attenzione nei confronti dell'attività di alcuni sindaci che, in nome di un revisionismo storico errato ed evidentemente di parte, stravolgono la realtà dei fatti, oscurano e diffamano, senza alcuna ragione, figure storiche e culturali che invece vanno tutelate e ricordate.

(4-00453)

(11 maggio 2023)

RISPOSTA. - In via preliminare si rammenta che "le amministrazioni municipali, qualora intendano mutare il nome di qualcuna delle vecchie strade o piazze comunali, dovranno chiedere ed ottenere preventivamente l'approvazione del Ministero dell'istruzione pubblica per il tramite delle competenti Soprintendenze al monumenti" (articolo 1 del regio decreto-legge 10 maggio 1923, n. 1158).

Ciò premesso, per quanto riguarda la notizia, diffusa da alcuni *media* nazionali, che il Comune di Reggio Emilia avrebbe rinominato la via intitolata a Gabriele D'annunzio, il Ministero della cultura ha rappresentato che la competente Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la

città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara non ha ricevuto alcuna richiesta in tal senso. La Prefettura di Reggio Emilia ha riferito inoltre che il 22 aprile 2023, in occasione dell'anniversario della Liberazione, alcuni attivisti del centro sociale “Casa Bettola” hanno preannunciato un'iniziativa sul tema della presenza della storia coloniale italiana nell'onomastica locale. In tale occasione, alcuni militanti hanno inscenato un'azione dimostrativa, sovrapponendo al cartello di via D'Annunzio una targa adesiva con il nome del poeta partigiano sloveno Srečko Kosovel. La Prefettura ha precisato quindi che non vi è stata alcuna modifica della denominazione della strada e che l'amministrazione comunale ha provveduto nell'immediatezza dei fatti a ripristinare la segnaletica corretta.

*Il Sottosegretario di Stato per l'interno*

FERRO

(12 settembre 2024)

---

GASPARRI. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

secondo quanto emerso costantemente negli ultimi anni, in alcuni distretti di Corte d'appello (in particolare Reggio Calabria, Napoli, Catanzaro, Palermo) sono state liquidate somme ingentissime a titolo di riparazioni per ingiusta detenzione;

ci si chiede in queste ipotesi se debbano essere avviate verifiche per i profili di competenza sia dell'ispettorato del Ministero della giustizia che della Corte di conti, senza tralasciare peraltro l'ammontare delle spese per le attività di intercettazione sostenute da ogni ufficio di Procura; questi dati, in particolare l'ammontare delle liquidazioni dei procedimenti per riparazione per ingiusta detenzione, dovrebbero essere tenuti in considerazione per chi è titolare di un ufficio direttivo quale *in primis* quello di procuratore della Repubblica, prevedendo la “legge Cartabia” (nella parte della legge delega) verifiche concernenti gli esiti dei procedimenti giudiziari trattati dai magistrati, che devono avere rilievo con riferimento alle loro progressioni in carriera e alle procedure di conferma per chi è titolare di incarichi direttivi;

in un articolo pubblicato il 20 aprile 2024 su “il Giornale”, dal titolo “I magistrati non pagano mai. Ma il conto è di 960 milioni”, si legge che “il costo dei risarcimenti per ingiusta detenzione è enorme, circa 29 milioni di euro l'anno. I nomi di chi sbaglia? Un segreto”. Si legge altresì che “dal 2018 al 2023 sarebbero state risarcite 4368 persone ingiustamente arrestate per un somma complessiva di 193 milioni di euro e mezzo, ma non si dice a chi dobbiamo tutti questi errori: dal 2017 al 2023 infatti sono state avviate 87 azioni disciplinari contro magistrati, ma l'esito è il seguente: 44 casi ‘non doversi procedere’, 27 assoluzioni, 8 censure e 7 sono ancora in



corso, i magistrati non pagano mai e anche i pochi sanzionati non si possono nominare per una disposizione del CSM in data 27/8/2008 (...) a Napoli (...) si ricorre alla custodia cautelare nel 51,1% dei casi. Dopodiché, in termini di ingiusta detenzione (per la quale nel 2023 lo Stato ha speso 27.844,794 milioni di euro) (...) Reggio Calabria ha il record degli indennizzi: 8.019.396”;

in altro articolo, pubblicato il 21 aprile 2024 sul “Il Sole-24 ore” dal titolo “I casi di ingiusta detenzione costano 28 milioni di euro allo Stato”, emerge che sono “solo sette le azioni disciplinari a carico di magistrati per misure ingiustificate di privazione della libertà” e che “I distretti più significativi per numero di istanze di riparazioni per ingiusta detenzione presentate sono mediamente, quelli di Napoli, Reggio Calabria, Catanzaro e Roma”;

un’ulteriore riflessione si impone sia quanto all’abuso della misura restrittiva della custodia cautelare in carcere, sia soprattutto in merito all’uso “distorto” delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia;

accade, invero, frequentemente che molti dei procedimenti, di norma avviati con grande clamore mediatico e poi conclusi con un nulla di fatto (soprattutto nei distretti ad elevata densità criminale), siano fondati principalmente su dichiarazioni di collaboratori di giustizia che spesso si rivelano non attendibili o non totalmente attendibili, anche in ragione dell’uso “distorto” che di tali dichiarazioni si tende di solito a fare;

in particolare, per quanto attiene alle problematiche afferenti ai collaboratori di giustizia, occorre mettere in rilievo alcune questioni di particolare rilevanza come i problemi relativi alle “dichiarazioni tardive” dei collaboratori di giustizia, rese cioè oltre i 180 giorni dal verbale illustrativo redatto al momento della manifestazione della volontà di collaborare;

accade di frequente che i collaboratori di giustizia (già sentiti nel corso delle indagini preliminari), in sede di escussione dibattimentale, in primo e addirittura in secondo grado di giudizio, rendano dichiarazioni aventi contenuti diversi rispetto a quelle rese in fase di indagine, introducendo temi nuovi con il coinvolgimento di persone mai menzionate nel corso delle indagini preliminari;

tuttavia, sovente, i collaboratori di giustizia vengono escussi su temi nuovi a notevole distanza temporale dai previsti 180 giorni, e anche dopo anni, su argomenti totalmente nuovi, nel corso di escussioni dibattimentali, talora addirittura in sede di dibattimento nel secondo grado di giudizio (sovente senza che ricorrano realmente i presupposti che legittimano la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale), e ciò al solo fine strumentale di introdurre nuovi temi di indagine nei confronti di persone che non erano state menzionate in sede di indagini preliminari e nell’arco temporale dei “180 giorni”;

si tratta frequentemente di dichiarazioni dei collaboratori generiche, non verificabili, per impossibilità oggettiva di rinvenire elementi di riscontro esterno, o addirittura di dichiarazioni *de relato* non verificabili perché non è reperibile la fonte primaria;

nei casi in cui una dichiarazione di un collaboratore di giustizia determini l'iscrizione nel registro notizie di reato di una persona, e tali dichiarazioni siano prive di riscontro o addirittura non riscontrabili, perché in sé generiche o addirittura smentite da altre fonti (quindi quando tali dichiarazioni costituiscono elementi indiziari privi di fondamento), occorre verificare perché e per quanto tempo viene mantenuta l'iscrizione sul registro delle notizie di reato della persona cui queste dichiarazioni si riferiscono,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga di avviare opportune, accurate verifiche, a partire dai distretti di Corte d'appello per i quali le istanze per riparazione per ingiusta detenzione sono le più numerose, al fine di accertare: 1) l'entità delle liquidazioni per riparazione per ingiusta detenzione in ogni distretto di Corte d'appello e in particolare in quelli segnalati; 2) il numero dei procedimenti pendenti e non definiti; 3) il numero di istanze pendenti e in relazione alle quali i procedimenti non sono stati ancora fissati; 4) chi siano i magistrati che abbiano avviato le iniziative che hanno dato poi luogo alle azioni risarcitorie nei confronti dello Stato e che, cionondimeno, abbiano beneficiato di ingiuste (alla luce della riforma Cartabia) progressioni di carriera;

se ritenga di adottare iniziative volte a verificare quanti siano i procedimenti nei quali sono stati escussi i collaboratori di giustizia dopo 180 giorni nel corso delle istruttorie dibattimentali di primo e secondo grado.

(4-01379)

(31 luglio 2024)

RISPOSTA. - Con riguardo alla prima serie di quesiti occorre premettere che i dati di cui si chiede conto vengono raccolti con cadenza annuale da questo Dicastero in ottemperanza al disposto di cui all'art. 15 della legge n. 47 del 2015, in virtù del quale il Governo è chiamato a presentare alle Camere, entro il 31 gennaio di ogni anno, "una relazione contenente dati, rilevazioni e statistiche relativi all'applicazione, nell'anno precedente, delle misure cautelari personali, distinte per tipologie, con l'indicazione dell'esito dei relativi procedimenti, ove conclusi". Peraltro, la raccolta di tali dati è stata da ultimo incrementata per effetto del disposto di cui all'art. 1, comma 37, della legge n. 103 del 2017, che ha esteso l'obbligo di informativa ricomprendendovi anche "i dati relativi alle sentenze di riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione, pronunciate nell'anno

precedente, con specificazione delle ragioni di accoglimento delle domande e dell'entità delle riparazioni, nonché i dati relativi al numero di procedimenti disciplinari iniziati nei riguardi dei magistrati per le accertate ingiuste detenzioni, con indicazione dell'esito, ove conclusi".

A partire dal 2019 il Ministero cura, inoltre, l'acquisizione, presso le diverse corti d'appello, dei dati di flusso relativi ai procedimenti per la riparazione del danno da ingiusta detenzione nonché di copia delle ordinanze di accoglimento non più soggette ad impugnazione. Tale ultima attività istruttoria, di competenza dell'ispettorato generale, consente di fornire supporto a quell'attività di monitoraggio dei procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei magistrati in conseguenza delle accertate ingiuste detenzioni che, come accennato, partecipa a definire l'obbligo informativo cui il Governo è ormai normativamente tenuto in materia di riparazione per ingiusta detenzione.

L'ultima relazione redatta dai competenti uffici del Ministero in ossequio alle disposizioni richiamate reca l'indicazione dei dati relativi al 2023. Ebbene, dalla relazione emerge che l'esborso complessivo per le liquidazioni per riparazione da ingiusta detenzione nell'anno passato è stato pari ad 27.844.794 euro, quindi leggermente superiore rispetto all'anno precedente (nel 2022 era stato pari a 27.378.085 euro), ma confermativo del netto calo che si era registrato lo scorso anno rispetto ai precedenti. L'importo medio per ordinanza è di 44.983 euro (nel 2022 l'importo medio è stato di 50.794, dato più elevato negli ultimi 5 anni).

Ora, per rispondere al primo dei quesiti posti, il dato di maggior rilievo riguarda le liquidazioni per riparazione da ingiusta detenzione riconosciute dalla Corte d'appello di Reggio Calabria (pari a complessivi 8.019.396 euro), che da sola totalizza quasi un terzo degli esborsi sostenuti a livello nazionale. Segue Palermo (che totalizza 3.845.580 euro). I pagamenti registrati presso le Corti di appello di Roma e Catanzaro sono stati invece superiori ai 2 milioni di euro, mentre quelli relativi alle Corti di appello di Catania e Lecce sono superiori al milione. I pagamenti relativi a tutte le altre corti d'appello, ivi compresa quella di Napoli, non superano il milione di euro. Coerentemente con l'entità complessiva degli esborsi, quanto a numero di ordinanze emesse spicca ancora una volta il dato di Reggio Calabria, con 82 ordinanze su un totale nazionale di 619. Ed anche sotto il profilo dell'entità del singolo esborso gli esborsi di maggiore ammontare sono stati emessi in relazione a provvedimenti della Corte di appello di Reggio Calabria e, più in generale, delle corti dell'area meridionale.

Venendo al secondo quesito, il numero di procedimenti sopravvenuti nel corso del 2023 sull'intero territorio nazionale è stato di 1.271, dato questo sostanzialmente coincidente con quello registrato nel quinquennio precedente. Quanto al numero dei procedimenti definiti nel corso del 2023, pari a 1.120, questo è stato leggermente inferiore rispetto al numero delle nuove iscrizioni. Nondimeno, il raffronto tra il flusso dei procedimenti so-

pravvenuti e quello dei procedimenti definiti nel periodo dal 2018 al 2023 consente di affermare che, ogni anno, ciascun ufficio di corte d'appello definisce circa il 97 per cento dei procedimenti sopravvenuti.

Con riguardo, poi, al terzo quesito si rappresenta che attualmente i registri informatici non consentono di rilevare il dato dei procedimenti iscritti per i quali non sia stata ancora fissata l'udienza.

Tanto chiarito, prima di rispondere al quarto quesito appare opportuno evidenziare che presupposto per il riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione non è l'errore giudiziario, ma l'ingiustizia sostanziale o formale della custodia cautelare subita, salvo che l'interessato non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave. Il primo caso (ingiustizia sostanziale) ricorre ogni volta che, all'esito del procedimento nell'ambito del quale la custodia cautelare è stata applicata, la privazione della libertà personale pur legittimamente imposta si riveli *ex post* non dovuta in ragione di un accertamento definitivo circa l'estraneità dell'imputato ai fatti contestatigli. Il secondo (ingiustizia formale) attiene invece alle ipotesi in cui la custodia cautelare sia stata applicata senza che ricorressero le condizioni previste dagli artt. 273 e 280 del codice di procedura penale; come evincibile dalla verifica della capacità di tenuta del provvedimento applicativo della cautela ed a prescindere dal successivo esito del giudizio di merito.

In nessuno dei predetti casi esiste, dunque, una correlazione necessaria tra il riconoscimento del beneficio e l'illiceità disciplinare dell'iniziativa del magistrato che abbia condotto all'adozione del provvedimento applicativo. Secondo il costante orientamento della Corte di cassazione, infatti, la riparazione per ingiusta detenzione rappresenta uno "strumento indennitario da atto lecito e non già risarcitorio, diretto a compensare solo le ricadute sfavorevoli, patrimoniali e non, procurate dalla privazione della libertà, attraverso un sistema di chiusura con il quale l'ordinamento riconosce un ristoro per la libertà ingiustamente, ma senza colpe, compressa". Affinché infatti l'iniziativa del magistrato che abbia condotto all'adozione della misura poi risultata illegittima sia passibile di rilievo disciplinare occorre, a norma dell'art. 2, lettera *gg*), del decreto legislativo n. 109 del 2006, che "l'emissione di un provvedimento restrittivo della libertà personale fuori dei casi consentiti dalla legge" risulti essere stata "determinata da negligenza grave ed inescusabile".

È per questa ragione che l'attività di monitoraggio svolta negli ultimi anni dall'ispettorato generale con riferimento alle ordinanze di accoglimento della domanda di riparazione "per illegittimità dell'ordinanza cautelare" è stata indirizzata alla rilevazione di eventuali distonie nella valutazione delle condizioni di legge per l'adozione delle misure cautelati restrittive, sempre, si intende, nel rigoroso rispetto delle prerogative del giudice della cautela nella valutazione discrezionale delle condizioni per l'applicazione della misura.

A dimostrazione di ciò valga osservare che, come evincibile dai dati relativi all'esito dei procedimenti disciplinari avviati *ex art. 2, lett. gg*), nel periodo dal 2017 al 2022, nell'88,7 per cento dei casi il procedimento si è concluso con l'assoluzione o con formula di non doversi procedere nei confronti del magistrato. Soltanto nel restante 11,3 per cento si è giunti alla condanna. Peraltro, dalle risultanze del monitoraggio curato dall'ispettorato generale si evince ancora che, nel 2023, quasi il 75 per cento delle richieste di riparazione per ingiusta detenzione poi accolte hanno riguardato casi di misura applicata a persona che, all'esito del giudizio di merito, è risultata estranea ai fatti contestati. Solo poco più del 25 per cento delle richieste è stato invece accolto per illegittimità della misura, quale che sia stato poi l'esito del procedimento.

Ed invero, quanto alla prima tipologia di casi, appare necessario rammentare che la richiesta di misura cautelare e la conseguente ordinanza applicativa si basano su emergenze istruttorie ancora instabili e comunque suscettibili di essere poi smentite in sede dibattimentale. Quanto poi alla seconda tipologia di ipotesi, si consideri che l'annullamento dell'ordinanza applicativa della misura, disposto nella fase del gravame cautelare, anche quando fondato sull'esame dei medesimi elementi, rientra nella fisiologia del procedimento cautelare, salvi i casi, per l'appunto, di macroscopica violazione di legge.

Ad ogni modo, le anomalie che possono verificarsi in correlazione con l'ingiusta compressione della libertà personale in fase cautelare sono oggetto di costante verifica da parte dei competenti Uffici ministeriali, e ciò a prescindere dalla promozione e successiva conclusione favorevole dei procedimenti per il riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione. Invero, l'accertamento di eventuali illeciti disciplinari viene avviato sia a seguito di esposti e segnalazioni delle parti, dei loro difensori e di privati cittadini, sia per effetto delle ispezioni ordinarie condotte dall'ispettorato generale, sia ancora in esito ad informative dei dirigenti degli uffici giudiziari. Il sistema disciplinare così congeniato e strutturato consente dunque di intercettare e sanzionare rapidamente eventuali condotte censurabili, indipendentemente dall'esito di un ipotetico procedimento per il riconoscimento del beneficio in discussione.

Ciò detto, non appare ultroneo aggiungere che, come si evince dalla citata relazione resa a norma dell'art. 15 della legge n. 47 del 2015, per l'anno 2023, la modalità di definizione prevalente nei procedimenti in cui sono state applicate misure cautelari personali coercitive è stata quella della condanna. Dal raffronto dei dati acquisiti dal 2018 al 2023 risulta infatti che, in media, nel 90,3 per cento dei casi in tali procedimenti si è giunti ad una pronuncia di condanna, definitiva o non definitiva, mentre soltanto nel 7,1 per cento dei casi l'esito del giudizio di merito è stato assolutorio (la percentuale residua si riferisce alle restanti tipologie di definizione). Si tratta di dati che paiono meritevoli di adeguato risalto, ferme restando comunque le considerazioni appena esposte riguardo all'assenza di correlazione necessa-

ria tra l'esito del giudizio per la riparazione da ingiusta detenzione e la responsabilità disciplinare del magistrato che abbia provocato l'adozione del provvedimento cautelare.

Venendo, infine, all'ultimo dei quesiti posti con cui viene chiesto al Ministro se "ritenga di adottare iniziative volte a verificare quanti siano i procedimenti nei quali sono stati escussi i collaboratori di giustizia dopo 180 giorni nel corso delle istruttorie dibattimentali di primo e secondo grado", si deve osservare che attualmente i registri informatici non consentono agli uffici ministeriali di estrarre il dato richiesto. Anche per le anomalie nell'applicazione della disciplina vigente in tema di collaboratori di giustizia operano, comunque, gli ordinari canali di trasmissione delle notizie di illecito disciplinare prima elencati, attraverso i quali i competenti uffici ministeriali intercettano eventuali macroscopiche violazioni di legge ascrivibili al magistrato procedente.

Con riferimento al tema dei collaboratori di giustizia, un cenno merita poi l'impegno dimostrato dal Governo sin dal suo insediamento sul fronte della lotta al crimine organizzato, con la revisione della disciplina dettata in materia di accessibilità ai benefici penitenziari e alle misure alternative alla detenzione per i detenuti condannati per reati "ostativi" e, in particolare, delle previsioni che instauravano una correlazione necessaria tra l'accesso ai benefici e la collaborazione con la giustizia. Rispondendo al monito proveniente dalla Corte costituzionale si è infatti provveduto, in apertura di Legislatura, ad adottare il decreto-legge n. 162 del 2022, con cui si è inteso incidere sulla disciplina ridimensionando il ruolo della collaborazione con la giustizia nel contestato dell'accessibilità a quei benefici per la predetta categoria di detenuti, ma al contempo apportando opportuni presidi a conferma del fatto che, come annunciato dalla presidente Meloni nel suo primo discorso per la fiducia, la lotta alla criminalità organizzata rappresenta uno degli obiettivi principali di questo Governo.

*Il Ministro della giustizia*

NORDIO

(13 settembre 2024)

---

LOREFICE. - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

Archimede S.r.l. opera all'interno del porto industriale di Gela (Caltanissetta), quale appaltatrice del servizio di guardia ai fuochi per conto della raffineria;

in data 1° ottobre 2019 il dipendente della società nonché rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, S.C., in servizio come “capobarca” presso la motobarca “Liberante”, si è rifiutato di aspirare e versare in appositi bidoni l’acqua di sentina per poi scaricarla in mare, prassi operativa adottata spesso dalla società;

l’opposizione del dipendente nell’eseguire l’ordine impartito è derivata dall’assoluta mancanza delle condizioni di sicurezza nonché dalla necessità di preservare sé stesso dalla responsabilità penale qualora avesse sversato l’acqua in mare;

nel gennaio 2020, la società Archimede, a seguito del diniego del proprio dipendente, ne ha disposto il licenziamento, adducendo come motivazione il non aver eseguito gli ordini impartiti dai due capi turno in forza alla società;

successivamente, a seguito dell’opposizione dell’interessato alla destituzione dall’incarico di lavoro, il Tribunale di Gela, con sentenza n. 154/2022 del 6 giugno 2022, ha dichiarato che “il licenziamento in esame debba considerarsi illegittimo, in quanto non sorretto da giusta causa o da giustificato motivo soggettivo ex artt 2119 c.c. e 3 della legge 604/66”;

il rifiuto del dipendente ad ottemperare agli ordini del datore di lavoro era determinato da ragioni sia attinenti alla mancanza di condizioni tali da garantire la propria incolumità, e probabilmente, anche dal non voler incorrere nella violazione dell’art. 256 del decreto legislativo n. 152 del 2006 che dispone: “chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito”;

al riguardo è opportuno rilevare che la suprema Corte ha ritenuto che “nel caso in cui il datore di lavoro non adotti, a norma dell’art. 2087 c.c., tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e le condizioni di salute dei prestatori di lavoro, il lavoratore ha - in linea di principio - la facoltà di astenersi dalle specifiche prestazioni la cui esecuzione possa arrecare pregiudizio alla sua salute” (Cassazione civile, sezione lavoro, 18 maggio 2006, n. 11664);

la società Archimede, concessionaria terminalista, con i mezzi di fuga disponibili denominati “Liberante” e “Archimede”, non garantisce mezzi navali idonei a consentire il pronto allontanamento dal pontile principale del porto isola di Gela, così come previsto all’art. 1 dell’ordinanza n. 29/2012 emanata in data 6 novembre 2012 dalla Capitaneria di porto di Gela, che dispone: “Per consentire la pronta evacuazione dal pontile principale del porto isola di Gela, attesa la presenza lungo l’intero pontile di linee di carico mantenute costantemente piene di prodotti chimici nocivi, petrolchi-

mici di natura infiammabile e gassosi sotto pressione; la società concessionaria terminalista dovrà garantire due mezzi navali idonei a consentire la pronta fuga dal suddetto pontile, di cui uno, con caratteristiche di notevole manovrabilità e velocità, tale da agevolare l'immediata evacuazione dell'area, l'altro, con capacità di avvicinamento ad un eventuale incendio al fine di rendere praticabile l'accesso alle vie di fuga". Tale fatto ha determinato una denuncia presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Gela,

si chiede di sapere quali iniziative siano state assunte e quali si intenda adottare al fine di assicurare che su tutto il territorio venga realizzata dalle autorità preposte un'efficiente ed efficace vigilanza e controllo delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori che operano presso i pontili a servizio delle raffinerie.

(4-00817)

(31 ottobre 2023)

RISPOSTA. - Il tema della sicurezza sul lavoro nel settore portuale è una delle priorità perseguite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. A tal proposito, è stata promossa l'istituzione di un tavolo di coordinamento interministeriale sulla sicurezza del lavoro in ambito portuale, con la partecipazione delle parti sociali e dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze che ha l'obiettivo di individuare le misure più adeguate ad un monitoraggio puntuale delle tipologie di incidenti ricorrenti, per la certificazione di sicurezza delle imprese e per il riordino delle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di specifici settori come quelli marittimo, portuale, delle navi da pesca e ferroviario. Contestualmente, sono all'attenzione del tavolo misure per il prepensionamento degli operatori impiegati in lavori particolarmente usuranti e la promozione di innovativi progetti di formazione.

Circa le attività di vigilanza e controllo delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori operanti presso i pontili a servizio delle raffinerie, questo Ministero, INAIL e Assoportti hanno sottoscritto un protocollo d'intesa volto a prevedere azioni di formazione al fine di favorire la prevenzione e l'attuazione della sicurezza nei luoghi di lavoro, attraverso il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali e di categoria del settore portuale. Tra le iniziative promosse, in seguito alle interlocuzioni con le autorità di sistema portuale, i vertici di Assoportti e le associazioni di categoria, questo Ministero ha previsto l'inserimento di criteri premiali per le imprese che investono sulla sicurezza e sulla formazione degli operatori in sede di valutazione delle domande di concessione nel nuovo regolamento sul rilascio delle concessioni di aree e banchine, di recente approvazione. Inoltre, con la direttiva ministeriale del 20 febbraio 2024, sono state poste in campo iniziative volte a incrementare il numero di ispezioni e delle attività di controllo, anche mediante gli uffici territoriali portuali.



Con riferimento alla sicurezza all'interno del porto industriale di Gela e ai fatti descritti, il comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto ha comunicato che la competente Capitaneria di Gela ha svolto i necessari accertamenti, relazionati, altresì, alla Procura della Repubblica competente per territorio, da cui non sono emerse violazioni della normativa relativa alla sicurezza dei luoghi di lavoro e alla normativa sulla navigazione. In particolare, è emerso che i mezzi nautici in dotazione alla società "Archimede", che si occupa del servizio di pronta sfuggita con i mezzi navali dal pontile della raffineria ubicata nel porto di Gela, hanno regolare idoneità tecnica confermata dall'ente tecnico certificatore RINA.

In relazione alla vigilanza in materia di legislazione sociale, il Ministero del lavoro ha specificato che l'Ispettorato nazionale del lavoro, ai sensi di appositi protocolli firmati con la Regione Siciliana e dell'articolo 16 del decreto-legge n. 48 del 2023, affianca con propri ispettori il Dipartimento del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative della Regione Siciliana, operante sul territorio mediante i servizi competenti presso le Province regionali.

*Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

SALVINI

(13 settembre 2024)

POTENTI, CANTALAMESSA. - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

la strada statale 268 del Vesuvio è un'arteria di collegamento tra le autostrade A1 Milano-Napoli con la A56 tangenziale di Napoli e la A30 Caserta-Salerno con la A3 Napoli-Salerno;

quest'arteria è stata descritta da diversi organi di stampa come "la strada della morte", per via dei numerosi incidenti automobilistici che vi si verificano, in molti casi anche mortali;

tratti importanti della statale sono privi di corsie di emergenza e di piazzole di sosta, nonostante coprano un territorio composto da comuni molto popolosi dell'*hinterland* napoletano;

la strada è utilizzata da pendolari di comuni popolosi come, tra gli altri, Pomigliano d'Arco e Somma Vesuviana,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle cause dell'incremento dell'incidentalità sull'arteria stradale e quali interventi intenda adottare per la sua messa in sicurezza, al fine di migliorarne la

viabilità a beneficio dei numerosi automobilisti che ogni giorno la percorrono.

(4-00909)

(20 dicembre 2023)

RISPOSTA. - La strada statale 268 "del Vesuvio", dello sviluppo complessivo di circa 31 chilometri, costituisce la principale via di transito dei traffici commerciali ed industriali tra l'area ad est di Napoli, i comuni a monte del Vesuvio e l'agro nocerino-sarnese.

L'infrastruttura, che inizialmente presentava una sezione stradale ad unica carreggiata, è interessata da un intervento di riammodernamento e raddoppio da 2 a 4 corsie in ragione dell'importanza dell'arteria, interessata da un intenso traffico costituito da una consistente quota di veicoli pesanti, ed in considerazione della forte incidentalità riscontrata. L'intervento è stato suddiviso in lotti che, ad oggi, sono stati in parte realizzati ed in parte risultano in fase avanzata di progettazione.

Con riferimento alla successione dei tratti, ordinati per progressiva chilometrica, si riporta nel dettaglio lo stato di avanzamento dei lavori: a) dal chilometro 0+000 al chilometro 7+750, secondo lotto, primo stralcio: la progettazione definitiva è conclusa. Lo scorso 21 maggio è stata indetta la conferenza dei servizi decisoria e il successivo 10 luglio è stata emessa la determina di conclusione positiva. Attualmente è in fase di perfezionamento l'intesa Stato-Regione ai fini dell'approvazione del progetto definitivo; si procederà poi alla redazione del progetto esecutivo ed al successivo appalto dei lavori, ad oggi previsto nell'estate 2025; b) dal chilometro 7+750 al chilometro 11+607, secondo Lotto, secondo stralcio: i lavori risultano ad oggi conclusi con percorso aperto al traffico nella nuova configurazione; c) dal chilometro 11+607 al chilometro 19+554, primo lotto: i lavori, realizzati in appalto integrato, risultano completati con tratta pienamente in esercizio; d) dal chilometro 19+557 al chilometro 23+100 e dal chilometro 23+100 al chilometro 29+300, tratto finale tra svincolo A3 e Poggiomarino, primo e secondo lotto: è stata completata la progettazione definitiva che è stata successivamente trasmessa al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per la valutazione di impatto ambientale. Con il decreto n. 44 del 31 gennaio scorso, il Ministero dell'ambiente ha espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale ed attualmente sono in corso le attività prodromiche all'avvio della conferenza dei servizi. Si procederà poi con la successiva fase progettuale e l'appalto dei lavori, ad oggi, previsto entro il 2025; e) dal chilometro 29+300 al chilometro 31+000, terzo tronco compreso lo svincolo di Angri: il tratto terminale è stato aperto al traffico nel 2021 in configurazione a una corsia per senso di marcia, con la contestuale messa in esercizio dello svincolo di Angri. L'adeguamento a 4 corsie segue le tempistiche del secondo lotto del tratto finale tra svincolo A3 e Poggiomarino.

Inoltre, nelle more del completamento integrale del raddoppio della strada statale 268, ANAS ha anche previsto ulteriori interventi di manutenzione, riguardanti il rifacimento della pavimentazione stradale, il risanamento strutturale dei viadotti e lavori per il miglioramento della sicurezza stradale compresa la riparazione delle pertinenze.

Tutti gli interventi descritti sono finalizzati a garantire il miglioramento della sicurezza stradale e abbassare gli indicatori della frequenza media degli incidenti sulla strada statale 268.

*Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

SALVINI

(13 settembre 2024)

SCALFAROTTO. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

la struttura del carcere di Quarto, in provincia di Asti, prevede al suo interno il regime di alta sicurezza per detenuti legati alla criminalità organizzata, i quali sono sottoposti ad una sorveglianza più stretta rispetto ai detenuti comuni: attualmente il regime di alta sicurezza del carcere di Quarto ospita circa 300 persone, per lo più affiliate a organizzazioni di stampo mafioso;

il sindacato della Polizia penitenziaria ha segnalato come all'interno della struttura, ormai da sei mesi, si sia instaurata una sorta di "autogestione" da parte dei detenuti: secondo quanto si apprende, alcuni detenuti non rientrano nelle loro rispettive celle da diverso tempo, ponendo in essere azioni di protesta e non rispettando in alcun modo gli ordini degli agenti penitenziari;

i sindacati hanno sollecitato l'intervento del prefetto, chiedendo l'adozione di provvedimenti urgenti e concreti e il trasferimento in altre strutture detentive dei soggetti più rivoltosi al fine di alleviare e ridurre la pressione nel carcere di Quarto, dopo che il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e il provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria non hanno avanzato alcun tipo di soluzione nonostante le diverse sollecitazioni avanzate dagli agenti penitenziari;

il personale della Polizia penitenziaria è sottoposto a un insostenibile grado di *stress* psicofisico che sta mettendo a rischio la salute, registrando come conseguenza un forte aumento delle assenze per malattia e richieste di ferie e riposi settimanali;

tra le criticità sollevate dalle denunce dei sindacati di Polizia penitenziaria, si segnala anche una forte mancanza nella gestione del personale a causa della carenza di indicazioni e guide da parte dei vertici della struttura;

a peggiorare la situazione, già grave, risulterebbe che le funzioni del direttore sarebbero svolte da un nuovo soggetto incaricato, il quale tuttora svolge il proprio compito spesso a distanza, telefonicamente, lasciando gli agenti in una situazione di abbandono del tutto ingiustificabile;

appare incomprensibile come nonostante le istanze degli agenti e dei sindacati non vi sia stato alcun atto o iniziativa da parte del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;

sono indispensabili azioni urgenti e concrete affinché agli agenti in servizio venga garantito tutto il supporto organizzativo, psicologico e professionale necessari ad affrontare la gravissima situazione di disorganizzazione creatasi nel carcere di Quarto,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia conoscenza della situazione nel reparto di alta sicurezza del carcere di Quarto e quali misure intenda adottare al fine di ripristinare immediatamente l'ordine e la sicurezza nell'istituto, garantendo il rispetto delle regole e la protezione del personale penitenziario e dei detenuti;

se non intenda fornire spiegazioni circa la mancanza di risposta da parte del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria dopo le diverse sollecitazioni avanzate dai sindacati della Polizia penitenziaria in merito alla situazione ingestibile del carcere;

se sia a conoscenza delle gravi carenze nella gestione della struttura e quali misure intenda assumere per assicurare una presenza efficace e continua dei vertici dirigenziali all'interno del carcere;

quali misure intenda adottare per supportare il personale penitenziario in termini di risorse umane e psicologiche per affrontare l'attuale situazione di crisi e prevenire future situazioni simili.

(4-01314)

(8 luglio 2024)

RISPOSTA. - Partendo dai dati relativi alle presenze detentive, risulta che, alla data del 21 luglio 2024, presso la casa di reclusione di Asti, sono presenti un totale di 268 detenuti, di cui 26 appartenenti al circuito del-

la media sicurezza e 242 al circuito alta sicurezza, a fronte di una capienza regolamentare pari a 205 posti complessivi, rilevandosi un indice di affollamento pari, dunque, al 32,37 per cento. I detenuti condannati in via definitiva sono 239, di cui 41 condannati alla pena dell'ergastolo. Come evidenziato nell'atto, i detenuti AS3 ivi presenti sono appartenenti alle maggiori organizzazioni criminali.

Ricostruendo in breve la storia della casa circondariale di Asti, va ricordato che l'istituto, con decreto ministeriale 30 aprile 2015, fu trasformato da casa circondariale in casa di reclusione, con annessa sezione circondariale, sulla base di valutazioni condivise da tutte le competenti articolazioni centrali e territoriali dell'amministrazione, considerata la sua idoneità dal punto di vista logistico. Peraltro, già a quel tempo, l'istituto era destinato a ospitare detenuti ascritti all'alta sicurezza (con capienza regolamentare di soli 50 posti). Allo stato, invece, i reparti destinati all'alta sicurezza sono complessivamente 7, comprensivi di un reparto di isolamento, e sono tutti a custodia ordinaria, per un totale di 156 posti regolamentari.

In merito alle circostanze specifiche contenute nell'interrogazione, si evidenzia che in uno dei reparti destinati all'alta sicurezza, precisamente presso il reparto di isolamento, il detenuto Tito Tammaro, ivi allocato in virtù di pregressi comportamenti contrari alle regole di vita intramuraria, ha messo in atto l'ennesima condotta destabilizzante per l'ordine e la sicurezza interni. Si precisa che il detenuto, sin dall'ingresso in istituto, ha sempre posto in essere condotte non conformi alle regole di vita intramuraria, intraprendendo svariate forme di protesta e rifiutando ogni forma di dialogo e persino il colloquio con lo psicologo dell'istituto. Nel tempo, la sua condotta è divenuta sempre più ostica e reattiva nei confronti del personale di Polizia penitenziaria, rendendosi invisibile persino alla restante popolazione detenuta.

Rispetto all'evento critico segnalato nello specifico, risulta che il 29 giugno 2024, dalle ore 14:30 alle ore 23:30, il ristretto ha sbattuto ininterrottamente e con forza la bomboletta di gas in dotazione sulla porta d'ingresso del reparto di isolamento. Di conseguenza, alle ore 21:00, in forma di protesta, anche i restanti detenuti del reparto di isolamento hanno effettuato la battitura delle inferriate, manifestando il proprio dissenso per la situazione creatasi. Il personale comandato di sorveglianza generale è intervenuto sul posto al fine di calmare gli animi e la protesta è rientrata. Due detenuti si sono rifiutati di rientrare nelle camere di appartenenza, permanendo per l'intera nottata fuori dalle medesime e prolungando tale condotta anche nei giorni successivi. In virtù di tali condotte, la direzione penitenziaria si è attivata nell'immediatezza, chiedendo l'immediato allontanamento.

La Direzione generale dei detenuti e del trattamento, il 20 giugno 2024, ha disposto alla direzione penitenziaria di attivare la procedura per la sottoposizione del detenuto Tammaro al regime di sorveglianza particolare *ex art. 14-bis* dell'ordinamento penitenziario; applicato, di fatto, il 9 luglio, con decreto a firma del vice capo del Dipartimento, per la durata di 2 mesi.

Con successivo provvedimento del 16 luglio, il ristretto è stato trasferito per motivi di sicurezza presso la casa di reclusione di Milano Opera, dove ha fatto ingresso il 17 luglio. Con decreto n. 2024/22703, il magistrato di sorveglianza di Milano ha disposto la sottoposizione al visto di censura di tutta la corrispondenza di Tammaro, per la durata di 6 mesi.

Relativamente all'altro detenuto, non si è ritenuto di disporre una diversa assegnazione, raccomandando però alla direzione penitenziaria dell'istituto astigiano di adottare le misure di sicurezza più opportune finalizzate a garantirne l'ordine e la sicurezza. Per completezza, si evidenzia che, dalla consultazione degli applicativi in uso, dal 1° gennaio al 19 luglio 2024, il competente ufficio della Direzione generale dei detenuti e del trattamento ha prontamente disposto, per motivi di sicurezza, l'allontanamento di altri detenuti AS3 dalla casa di reclusione di Asti verso altre sedi extra distretto, proprio nell'ottica di salvaguardare l'ordine interno della struttura e in ossequio alle circolari vigenti.

In relazione al quadro di allarme delineato da alcune sigle sindacali in merito agli episodi verificatisi presso l'istituto di Asti, si rappresenta che l'8 febbraio 2024 è pervenuta segnalazione da parte dell'OSAPP, con cui si evidenziavano gravi criticità afferenti alla casa di reclusione di Asti, in particolare derivanti da condizioni di incertezza organizzativo-gestionale, aggravata dalla predominanza di detenuti facinorosi e indolenti alle regole. In riscontro alle criticità segnalate, con nota 27 marzo 2024, avuto riguardo alle notizie fornite dal locale provveditorato regionale, il competente ufficio della Direzione generale del personale ha riferito all'organizzazione sindacale circa l'incontro del 31 gennaio 2024, tenutosi tra il provveditore regionale di Torino, il direttore dell'ufficio per la sicurezza personale e per la vigilanza del provveditorato e l'aliquota di supporto inviata presso l'istituto penitenziario di Asti, ai fini della riapplicazione delle direttive dipartimentali di circuito AS3. Nel corso di tale incontro, si era preso atto dei primi interventi, già pianificati prima delle ferie natalizie, realizzati presso la casa di reclusione di Asti e finalizzati ad aumentare gli *standard* di sicurezza tipici di un istituto caratterizzato dalla presenza di soli detenuti del circuito AS3 nonché ad avviare un processo di miglioramento delle condizioni della vita detentiva e lavorativa del personale. Tramite l'attività di supporto e monitoraggio dell'attuazione delle direttive impartite, proseguita anche nei mesi successivi, si era rilevato che l'attuazione del regime ordinario, con divieto di stazionamento nei corridoi, ha trovato applicazione sin dall'inizio. A fine febbraio, si era riscontrata un'applicazione ancora più rigorosa e tempestiva delle disposizioni impartite e una quasi assenza di eventi critici. Il provveditore regionale di Torino aveva assicurato il costante controllo sull'attuazione delle direttive impartite alla direzione di Asti, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi citati.

Ciò precisato, passando alla situazione riguardante l'organico della casa reclusione di Asti, si evince una carenza di personale impiegato comune a quella risentita da tutti gli istituti penitenziari del Paese. Infatti, dagli

ultimi rilevamenti del DAP, il personale attualmente in servizio ammonta a 165 unità, con una carenza di 27 unità rispetto a quello previsto. L'analisi approfondita dei dati rivela le seguenti carenze: ruolo dei funzionari, 2 unità in meno, ruolo degli ispettori, 12 unità in meno, ruolo dei sovrintendenti, 10 unità in meno. Di contro, il ruolo degli agenti assistenti risulta in esubero di 2 unità. Con riferimento alla specifica circostanza della carenza del ruolo dei funzionari e alla segnalata mancanza della figura del titolare del comando, si rappresenta che con provvedimento del 2 luglio 2024 è stata indetta una ricognizione di disponibilità a ricoprire l'incarico di comandante di reparto di istituti penitenziari di primo livello, tra cui, appunto, la casa di reclusione di Asti. Pertanto, acquisite le manifestazioni di volontà a ricoprire l'incarico, la casa reclusione di Asti avrà a breve una figura titolare di comando. Laddove non dovesse pervenire alcuna manifestazione di disponibilità, si procederà, comunque, all'affidamento d'ufficio dell'incarico, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del provvedimento del capo Dipartimento dell'8 marzo 2023. Nelle more della definizione della procedura, l'amministrazione, con provvedimento del 27 giugno 2024, ha comunque disposto il rientro ad Asti di un commissario in distacco presso il provveditorato regionale di Torino, al quale è stato conferito l'incarico di comandante di reparto *pro tempore*. In aggiunta ai provvedimenti già adottati, per integrare l'organico del ruolo, è stato avviato il VII corso per il conseguimento della qualifica di commissario del ruolo dei funzionari, relativo al concorso pubblico per 120 posti, al cui esito si provvederà alla distribuzione delle risorse sul territorio nazionale, in ragione delle vacanze organiche previste. Si rappresenta, inoltre, che, il 6 settembre 2023, è stato indetto un concorso interno, per la nomina di 60 vicecommissari della carriera dei funzionari del Corpo.

Quanto alla dotazione organica degli ispettori, nel mese di novembre 2023 si è concluso il corso VII bis per la nomina alla qualifica di viceispettore e che alla casa reclusione di Asti è stata assegnata un'unità maschile. Anche per il ruolo ispettori, il 5 maggio 2024 è stato avviato il corso di formazione, relativo al concorso pubblico indetto il 25 novembre 2021 per 411 posti. Con riferimento ai sovrintendenti, si rappresenta che, in esito al concorso interno del 17 giugno 2021, per complessivi 583 posti, l'amministrazione ha assegnato al reparto di Polizia penitenziaria di Asti 3 unità maschili. Per quanto riguarda il ruolo agenti assistenti, va segnalato che l'organico del reparto di Polizia penitenziaria dell'istituto è stato incrementato di 11 unità, in occasione della mobilità ordinaria.

Analizzando, poi, il profilo dirigenza e comparto funzioni centrali, l'istituto astigiano è sede di un posto di funzione dirigenziale; la direzione è coperta dal 3 marzo 2023, per 3 anni. In relazione all'area dei funzionari, in particolare, al profilo di funzionario giuridico pedagogico, a fronte di una previsione organica di 7 unità, i presenti effettivi sono 6, mentre con riferimento al funzionario contabile, risultano presenti 2 unità rispetto alle 3 previste. Per quanto concerne l'area degli assistenti amministrativi, infine, sono presenti 3 unità a fronte delle 5 previste.

*Il Ministro della giustizia*

NORDIO

(19 settembre 2024)

---

SENSI, BAZOLI, CAMUSSO, D'ELIA, DELRIO, FRANCESCHELLI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LA MARCA, LOSACCO, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, RANDO, ROJC, VALENTE, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO. - *Ai Ministri dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

dal mese di maggio 2024, l'aeroporto di Milano Linate ha reso disponibile il servizio di *faceboarding*, che permette ai passeggeri di imbarcarsi su un aereo superando i controlli di sicurezza e quelli al *gate* senza mostrare documenti e carta d'imbarco, ma solo il proprio volto a un sistema biometrico di riconoscimento facciale;

Linate è il primo aeroporto italiano ad offrire questo servizio, che in Europa è utilizzato con un numero limitato di compagnie aeree soltanto in cinque scali aeroportuali;

a Linate il sistema è stato attivato al termine di una sperimentazione iniziata nel 2020, ma subito sospesa per la pandemia; si tratta di una sperimentazione i cui esiti non sono noti in termini di garanzia e tutela della *privacy* dei passeggeri;

la SEA, società che gestisce l'aeroporto, specifica che le immagini del volto non vengono conservate, ma utilizzate solo per creare il modello biometrico, mentre i dati relativi ai documenti vengono crittografati e salvati, per 24 ore o per un anno in caso di registrazione a lungo termine;

in Italia vige fino al dicembre 2025 una moratoria per l'utilizzo delle tecnologie di riconoscimento facciale nei luoghi pubblici, categoria entro la quale rientrano anche gli aeroporti;



relativamente ai sistemi di riconoscimento facciale sono sempre più diffusi dubbi e contrarietà in merito alla loro efficienza e ai cospicui rischi per la *privacy* dei cittadini,

si chiede di sapere:

quali misure siano state assunte a tutela della *privacy* dei passeggeri e dei loro dati biometrici;

quanto si ritenga che possa considerarsi libera la scelta di un passeggero, che per imbarcarsi più velocemente e più comodamente si lascia scansionare il volto;

se l'introduzione del *faceboarding* rientri nelle fattispecie regolate e interdetto dalla moratoria sull'utilizzo del riconoscimento facciale in Italia, laddove, peraltro, sulla decisione dell'aeroporto di Linate pende un'istruttoria del Garante per la protezione dei dati personali.

(4-01215)

(16 maggio 2024)

RISPOSTA. - La Società esercizi aeroportuali S.p.A. (SEA), incaricata della gestione dell'aeroporto di Linate, ha rappresentato che l'accesso al servizio di *faceboarding* non è obbligatorio ma unicamente a disposizione dei passeggeri che intendono avvalersene presso gli appositi chioschi in aeroporto. In tale sede, gli utenti potranno prendere visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali, esprimere il consenso al trattamento dei propri dati biometrici ed accettare le condizioni di servizio.

Per quanto concerne il funzionamento del sistema, la foto del passeggero, scattata solo dopo l'espressione del consenso, è utilizzata esclusivamente per la creazione del modello biometrico per l'identificazione univoca del volto. Il sistema prevede l'impossibilità di risalire al volto partendo dal *template*, mentre la foto del documento e quella scattata dal sistema vengono immediatamente cancellate dopo pochi secondi. In ogni caso, il passeggero può sempre e in qualsiasi momento scegliere liberamente di effettuare i controlli in maniera tradizionale. Sempre nel medesimo chiosco, sarà possibile effettuare i passaggi di acquisizione e verifica della carta d'imbarco e del documento d'identità, al fine di utilizzare i dati per la generazione del *token* identificativo del passeggero. Allo stesso tempo, il sistema procede con i controlli sull'idoneità del passeggero, tra cui, ad esempio, il confronto tra il nome presente sulla carta d'imbarco e sul documento d'identità. In caso di esito positivo, il chiosco crea il *template* definitivo da associare ai dati già raccolti, che viene conservato separatamente in un *database* informatico dedicato e protetto. Inoltre, al termine di queste operazioni, il chiosco chiede al passeggero se intende fornire il consenso alla conserva-

zione dei dati per un singolo volo oppure per più voli. Il servizio di *faceboarding* prosegue con il transito ai tornelli dedicati ai passeggeri registrati, dove si verifica la corrispondenza tra il *token* creato e la foto acquisita *live*. Inoltre, SEA ha comunicato di aver previsto una seconda fase di sviluppo del servizio di *faceboarding* per consentire ai passeggeri la registrazione anche attraverso l'applicazione mobile scaricata su *smartphone* e *tablet*.

Per quanto concerne il trattamento dei dati personali, esso viene effettuato con la finalità principale di incrementare la sicurezza in aeroporto durante le operazioni di controllo e di imbarco e garantire maggiore efficienza nella verifica del titolo di viaggio e nel riconoscimento del viaggiatore, come previsto anche dal programma nazionale per la sicurezza con riferimento ai vettori aerei. Pertanto, SEA assicura di trattare i dati biometrici dei passeggeri sulla base del loro consenso esplicito che viene raccolto in modo specifico, informato e pienamente libero. L'utente potrà, in ogni caso, revocare il consenso inviando una richiesta al responsabile della protezione dei dati personali o, in caso di utilizzo dell'*app*, mediante la sezione dedicata. Con riferimento, invece, alle misure di sicurezza tecniche ed organizzative, SEA ha comunicato che le operazioni di trattamento avvengono su tre distinti *database* protetti da *password*, attraverso appositi sistemi di cifratura dei dati e di cancellazione delle immagini del volto dei passeggeri dopo la creazione dei *template*.

Si precisa che il *faceboarding* non rientra nelle fattispecie regolate e interdette dalla moratoria sull'installazione e utilizzazione di impianti di videosorveglianza con sistemi di riconoscimento facciale, dato che esso non è un sistema di videosorveglianza per la raccolta a distanza di immagini per una sorveglianza globale, ma ha unicamente il fine di autenticare il viaggiatore quale utente registrato per l'accesso a specifiche aree dell'aeroporto. Allo stesso tempo, nell'area dedicata al *faceboarding* sono state installate segnaletiche informative volte ad avvisare gli utenti che nella stessa area sarà eseguita la raccolta dei dati personali di coloro che usufruiscono del servizio. Infine, SEA ha rappresentato che, per assicurare tutela anche ai soggetti che non fruiscono del servizio, nell'eventualità di raccolta accidentale di dati, questi stessi dati sono immediatamente cancellati dal sistema.

*Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

SALVINI

(13 settembre 2024)

STEFANI. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

da notizie di stampa si apprendeva che l'8 ottobre 2015 l'imprenditore Mario Bozzoli, 50 anni, titolare insieme al fratello Adelio della fonderia

di famiglia, la Bozzoli S.r.l., era scomparso nel nulla a Marcheno (Brescia). Le ricerche si erano concentrate intorno all'azienda e i sospetti erano ricaduti sul nipote Giacomo Bozzoli, che lavorava anche lui in fonderia;

il corpo di Mario Bozzoli non è stato rinvenuto. Secondo gli inquirenti, Giacomo Bozzoli avrebbe ucciso lo zio e lo avrebbe gettato nell'altoforno;

nel 2020 Giacomo Bozzoli è stato rinviato a giudizio, accusato di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione e distruzione di cadavere. L'uomo è stato poi condannato all'ergastolo in primo grado nel 2022 e in secondo grado nel 2023. Infine, il 1° luglio 2024 la Cassazione ha confermato l'ergastolo in via definitiva; Giacomo Bozzoli non ha presenziato in aula alla lettura della sentenza in Cassazione;

quando, a seguito della sentenza di terzo grado, le forze dell'ordine si sono recate nella sua villa a Soiano, sul lago di Garda, per tradurlo in carcere, non lo hanno rinvenuto, constatando altresì l'assenza della moglie e del figlio di 9 anni;

la sua auto è stata avvistata il 23 giugno 2024 in provincia di Brescia, si sarebbe dunque allontanato volontariamente con la moglie e il figlio prima della lettura della sentenza;

conseguentemente nei suoi confronti è stato emesso un mandato di arresto europeo;

considerato che:

il nostro ordinamento prevede per alcune tipologie di reati l'applicazione di misure cautelari, anche nella forma più afflittiva della custodia cautelare in carcere, sussistenti le esigenze cautelari previste dalla legge fra cui il pericolo che il soggetto si dia alla fuga;

nei confronti di Giacomo Bozzoli non è stata applicata nessuna misura cautelare, tanto che egli oggi risulta latitante e pertanto si è sottratto all'esecuzione della pena,

si chiede di sapere quali misure, anche di carattere ispettivo, il Ministro in indirizzo ritenga opportuno attivare al fine di verificare se siano state adottate tutte le procedure necessarie atte ad evitare la fuga dell'imputato.

(4-01313)

(4 luglio 2024)

RISPOSTA. - Va innanzitutto dato atto, quale elemento di novità rispetto alla ricostruzione dei fatti compiuta, che l'11 luglio 2024 Bozzoli è stato finalmente arrestato e tradotto in carcere.

Tanto premesso, si rappresenta che questo Dicastero, non appena appresa la notizia di stampa relativa ai fatti cui si fa riferimento nell'atto, ha prontamente incaricato le competenti articolazioni ministeriali di svolgere gli opportuni accertamenti. Ebbene, con nota del 13 agosto 2024 il procuratore generale presso la Corte d'appello di Brescia ha fornito i primi riscontri, trasmettendo una relazione che, per completezza di esposizione, si riporta integralmente quanto alle parti concernenti gli aspetti evidenziati nell'atto di sindacato ispettivo: "non è mai stata applicata una misura cautelare nei confronti di Giacomo Bozzoli posto che dal momento della avocazione- disposta con provvedimento del 19.03.2018- e sino al momento del passaggio in giudicato della sentenza non sono stati ritenuti sussistenti i presupposti per l'integrazione delle esigenze cautelati di cui all'art. 274 c.p.p."; e: "nel corso del processo di primo e secondo grado non è pervenuta alcuna segnalazione da parte della polizia giudiziaria volta ad evidenziare la sussistenza di esigenze cautelari".

L'istruttoria sino ad ora svolta sembrerebbe, dunque, escludere condotte inerti o omissive ascrivibili ai magistrati occupatisi della vicenda. Secondo quanto riferito dal procuratore della Repubblica di Brescia, infatti, nel corso della celebrazione dei diversi gradi di giudizio l'autorità precedente non ha mai ritenuto, nell'esercizio della discrezionalità che le è riconosciuta dalla legge, che ricorressero le condizioni per ravvisare la sussistenza di una delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 del codice di procedura penale. In atti non risultava, del resto, segnalato o documentato nessun tentativo di fuga messo in atto da Bozzoli durante il corso del procedimento e neppure dopo l'emissione delle sentenze di condanna, di primo e secondo grado. Peraltro, la Procura della Repubblica di Brescia risulta aver provveduto ad emettere l'ordine di carcerazione nei confronti di Bozzoli lo stesso giorno in cui è stata pronunciata la sentenza della Corte di cassazione che ne ha confermato la condanna all'ergastolo. Emblematica appare poi la circostanza che al momento della sua cattura, avvenuta a 10 giorni di distanza dall'emissione del predetto ordine, Bozzoli si trovava proprio presso la sua abitazione.

Nondimeno, le articolazioni ministeriali già incaricate stanno proseguendo ogni doverosa verifica per escludere qualsivoglia condotta negligente dell'autorità precedente. Pertanto, se all'esito degli accertamenti dovessero emergere comportamenti di rilievo disciplinare, saranno doverosamente esercitate le prerogative istituzionali che la legge attribuisce al Ministro.

Il quesito posto dall'interrogante offre, peraltro, l'occasione per ribadire ancora una volta che è intendimento di questo Governo intervenire sulla materia delle misure cautelari e, in particolare, di quelle custodiali, ma

sempre garantendo che per i reati più gravi, come quello di cui Bozzoli è stato ritenuto responsabile, il sistema sia in grado di fornire un'adeguata risposta all'esigenza di scongiurare il pericolo, non soltanto che crimini dal forte allarme sociale possano essere reiterati, ma anche che i loro autori siano lasciati nelle condizioni di sottrarsi alla risposta punitiva dello Stato. Una delle priorità del Governo Meloni, infatti, è stata sin dall'inizio della Legislatura e resterà sempre quella della sicurezza dei cittadini, materia sulla quale le iniziative del Governo proseguono senza sosta, come dimostra da ultimo il “ddl sicurezza”, in corso di approvazione alla Camera, che interverrà efficacemente su svariati temi di sicurezza pubblica. Ogni iniziativa sul terreno della custodia cautelare avrà, dunque, sempre di mira la salvaguardia del sacrosanto diritto dei cittadini a vivere in un Paese sicuro e nel quale sia garantito il rispetto del dogma della certezza della pena, per cui una volta emessa una sentenza definitiva di condanna la pena inflitta va scontata.

*Il Ministro della giustizia*

NORDIO

(17 settembre 2024)

---